

CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra il **POLITECNICO DI MILANO**, cod. fiscale n° 80057930150, con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano, rappresentato dal Dirigente dell'Area Comunicazione e Relazioni Esterne Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti, nata a Milano (MI) il 30/10/1966

E

nel seguito denominata/o Soggetto ospitante, partita IVA n. _____,
con sede legale in _____,
in persona del legale rappresentante _____, nato a _____
il _____

PREMESSO

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso il Soggetto ospitante da studenti del Politecnico di Milano – nel seguito denominato Politecnico - compresi coloro che frequentano Corsi Master, Dottorati

di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 3 - Progetto Formativo

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi del tirocinante, del tutor accademico e del responsabile del Soggetto ospitante incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

Art. 4 - Assicurazioni

Il Politecnico si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel Progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Prevenzione antinfortunistica

Ogni Tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori del suddetto soggetto, esclusivamente per i fini e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni della normativa connessa sulla sicurezza e

salute sul luogo di lavoro.

Il Soggetto ospitante da intendersi come datore di lavoro pertanto si assumerà tutti gli obblighi connessi con l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro relativamente all'ambiente in cui operano i tirocinanti, provvedendo a tal fine con la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari, oltreché assicurare al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Art. 6 - Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Politecnico di Milano.

Art. 8 - Dichiarazione del tirocinante

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una

dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

Art. 10 - Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario.

Art. 11 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- l'uso da parte del Soggetto ospitante del rapporto di convenzione per finalità improprie ed ingannevoli;

- l'utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel Progetto formativo.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate - e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire - che il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, avviene ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- b) D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".

nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

Letto, approvato, sottoscritto

Li,